PR-1

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente della Giunta, atti degli organi della Regione e comunicazioni del Presidente del Consiglio regionale - Comunicazioni e Appendice

Spedizione in abbonamento postale gruppo I bis - Pubblicazione infrasettimanale gratuita
Redazione presso la Presidenza della Regione (Palazzo della Regione - Viale Silvani - Bologna)

Anno 15 **29 marzo 1984** **N. 39**

DELIBERAZIONI REGIONALI

Parco naturale dei «Boschi di Carrega» istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 1982 n. 136. Decisioni sulle osservazioni presentate in sede di pubblicazione del decreto.
(Deliberazione del Consiglio regionale 29 giugno 1983 n. 1915 su proposta della Giunta regionale del 26/4/1983 n. 1478, approvata dalla CCARER il 19/7/1983, prot. n. 6771/4588)

TESTO COORDINATO

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

(omissis) *delibera*

di decidere sulle osservazioni presentate in sede di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 1982 n. 136, istitutivo del parco naturale dei «Boschi di Carrega», secondo le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1478 del 26 aprile 1983 che qui si allega quale parte sostanziale con l'integrazione apportata dalla Commissione consiliare referente, di cui in premessa.

PARCO NATURALE DEI «BOSCHI DI CARREGA» ISTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 MARZO 1982 N. 136. DECISIONI SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO. PROPOSTA AL CONSIGLIO

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 marzo 1982 n. 136 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale n. 2 del 24 gennaio 1977, del parco naturale regionale dei Boschi di Carrega situato nei Comuni di Collecchio e Sala Baganza in provincia di Parma;

considerato che a norma dell'art. 5 - nono e decimo comma della sopracitata Legge regionale n. 2/1977 - i privati e gli Enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nel suddetto decreto possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso e che su tali osservazioni e proposte il Consiglio regionale deve pronunciarsi e decidere in via definitiva;

dato atto che, esperita la pubblicazione di cui sopra sono state presentate nei termini di legge proposte e osservazioni da parte del Comune di Collecchio, del Comune di Sala Baganza e

da parte del geom. Vittorio Tragni, domiciliato a Parma in Via delle Fonderie n. 1;

esaminate le citate osservazioni e proposte che di seguito si riportano testualmente:

Per il Comune di Collecchio:

«1) *Pagg. 3-4-5 del decreto n. 136.*

Secondo anche quanto segnalato dal Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura nella adunanza del 15 giugno 1981 essendo il presente strumento assimilabile ad un piano regolatore, e produttivo degli stessi effetti, ogni zona dovrà avere una propria normativa articolata, dalla quale chiaramente si evincano le opere ammesse e le opere vietate senza possibilità di equivoci.

Il decreto in argomento invece, per ognuna delle quattro zone individuate, contiene un breve elenco di attività vietate senza considerare che, da un punto di vista giuridico tutto quanto non è espressamente vietato, è ammesso. Si ritiene più opportuno, predisporre delle norme tecniche di attuazione dello strumento che contengano in modo chiaro sia le opere ammesse che le opere vietate senza possibilità di equivoci.

2) *Pag. 6 del Decreto.*

In alcuni punti si prevede che il Consorzio rilasci il proprio nulla-osta in merito a diversi argomenti. Si ritiene più opportuno prevedere un parere preventivo obbligatorio ma non vincolante.

Di conseguenza il Sindaco, unico organo territorialmente competente, raccolti i diversi pareri eventualmente richiesti deciderà sul rilascio di eventuali concessioni.

3) *Pagg. 6-7 punto 9).*

Secondo anche quanto segnalato dal Comitato consultivo regionale sopra richiamato, per la conservazione della natura dovrà essere predisposto un piano particolareggiato di iniziativa pubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del parco.

Non è però previsto che qualora tale adempimento non fosse attuato, quali possano essere le conseguenze e quali siano gli eventuali organi sostitutivi.

4) Per quanto concerne la cartografia, nella planimetria, la zona individuata con contorno verde, è il parco comunale «F. Nevicati». Si chiede che detta zona venga stralciata dal perimetro di parco per i seguenti motivi:

1. L'area in argomento non ha nessuna caratteristica che la leghi al progetto di parco.
2. L'area, di proprietà dell'Amministrazione comunale, è giusto venga governata dal Comune senza l'intervento esterno di altri organismi.
3. L'area è esterna al perimetro di cui al DM di tutela della zona dei boschi.

5) Nella planimetria, la zona individuata nell'allegato estratto planimetrico con contorno giallo, è classificata dal vigente PRG come "zona per servizi e attrezzature urbane e comprensoriali" che l'Amministrazione intende eseguire in un prossimo futuro.

Pur non rilevando attualmente nessuna norma contrastante con la destinazione di PRG, si chiede che l'eventuale migliore normativa auspicata da emanare non ostacoli gli interventi previsti.

6) Nella planimetria le zone individuate nell'allegato estratto planimetrico con contorno di colore nocciola, sono attualmente già edificate e quindi si chiede che vengano stralciate dal progetto di parco consentendo così la regolamentazione di dette aree per mezzo delle norme di PRG.

Ciò è richiesto per consentire eventuali minimi ampliamenti, sovralzi ecc. che altrimenti non sarebbero consentiti.

7) Si segnala infine che la planimetria generale non contiene alcune indicazioni circa il vincolo idrogeologico di cui a RD 30 dicembre 1923 n. 3267 cui è sottoposta una parte de territorio interessato.»

Per il Comune di Sala Baganza:

Proposta di modifica della perimetrazione contenuta nel decreto come segue:

«La linea di confine lungo Via Rocca viene arretrata al Ric Manubiola dal tratto: Ponte sul Rio Manubiola di Via Zappat fino all'incrocio con l'attuale delimitazione del parco lungo la linea di Casa Schizzati.»

Per il geom. Vittorio Tragni:

«1) Il sottoscritto è contitolare della Soc. Imm. Costa Bajarda S.n.c., con sede in Sala Baganza, Via Talignano n. 3, di Canali per. ed. Pietro e Tragni geom. Vittorio.

2) È altresì consorte della sig.ra Rocchi Lina in Tragni, come lui residente in Parma Via delle Fonderie n. 1.

3) È infine comproprietario, unitamente ai sigg.ri Nieddu Vincenzo e Quintelli Antonio, di altro lotto di terreno.

La proprietà indicata al punto 1) acquistata con atto dr. Lavagetto, 26 dicembre 1973, è suddivisa in numerosi lotti, contigui fra loro, posti lungo lo Stradone Capanna Bajarda e distinti catastalmente in Comune di Sala Baganza, foglio 11, mappali 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 65 e foglio 3, mappali 30 - 31.

La proprietà di cui al punto 2) è costituita da un immobile acquistato il 21 dicembre 1967 in parte già ristrutturato ed in parte cadente, distinto al foglio 10, mappali 7b-9b ed un appezzamento di terreno contiguo a quelli elencati al punto 1) e distinto in Catasto al foglio 11, mapp. 55.

La comproprietà di cui al punto 3) acquistata il 28 giugno 1974 è distinta al foglio 11, mapp. 33.

Tutti gli acquisti vennero effettuati dalla IBCI S.p.A. a suo tempo legittimamente autorizzata a lottizzare e comprendono anche le opere di urbanizzazione primaria.

La Soc. Costa Bajarda negli anni 74-75 provvide a propria cura e spese ad eseguire opere di urbanizzazione primaria quali strada di penetrazione interna, rete di acquedotto con diverse prese, reti di illuminazione e telefoniche.

Per la proprietà Rocchi Lina marcata coi mappali 7b-9b, ebbi a presentare fin dal 1977 un progetto di ricostruzione degli esistenti portichetti e di ristrutturazione di adiacente rustico, progetto preventivamente sottoposto all'esame della Soprantendenza ai Monumenti e da questa approvato in data 27 luglio 1977 (alleg. A). Il Comune di Sala Baganza, in forza delle note vicende, non diede corso alla richiesta ed anzi, a seguito di sollecito scritto in data 10 giugno 1981, ebbe a respingere la domanda. Per il lotto, sempre di proprietà Rocchi, distinto al foglio 11, mapp. 55, venne presentato nel 1976 un progetto di villino che, sebbene approvato dalla Soprintendenza ai Monumenti (Alleg. B), non ebbe alcun seguito.

Per il lotto distinto al punto 3) venne addirittura rilasciata regolare licenza edilizia, poi revocata, senza che venisse nemmeno rimborsata la spesa di U2.

Mi permetto pertanto proporre e richiedere che per l'immobile distinto al foglio 10, mappali 7b-9b, venga consentita l'esecuzione dei lavori progettati, che oltretutto non aggiungono alcun volume agli esistenti e consentono il recupero ed il risanamento di quanto esisteva. Mi pare, sommessamente, assurdo il rifiuto opposto dal Comune di Sala, oltreché lesivo dei diritti di proprietà.

Per tutte le altre proprietà da me rappresentate, premesso che a seguito di avviso pubblicitario emesso dal "Consorzio Boschi di Carrega" ebbi a offrirle in vendita al medesimo e che lo stesso ebbe a manifestare, con varie lettere in data 1 luglio 1981, ribadita con altra lettera 30 luglio 1981, l'intendimento all'acquisto, mi permetto proporre una sollecita conclusione

della trattativa che tenga onestamente conto delle spese sopportate e degli ovvi rimborsi, anche ad evitare altrimenti di adire le vie legali, cui inevitabilmente e non per intenzione, mi vedrei costretto.

In subordine sono a richiedere che per i detti suoli venga consentita una qualsiasi utilizzazione, che permetta un minimo di redditività anche al fine di non mortificare il diritto di proprietà. Poiché i detti lotti sono serviti da opere di urbanizzazione, sarei a suggerire la possibilità che, per la parte pratica, venga autorizzata l'apertura di un campeggio.

Con riserva di meglio integrare la presente, resto a disposizione per eventuale sopralluogo.»

Ritenuto che per quanto riguarda le osservazioni del Comune di Collecchio si debbano formulare le seguenti considerazioni e conclusioni:

a) le osservazioni di cui al punto 1) sono da ritenere infondate in quanto il decreto istitutivo del parco non ha la natura di strumento urbanistico anche se l'art. 5 della Legge regionale n. 2/1977 lo assoggetta ad un procedimento tipico (per quanto riguarda la efficacia) degli strumenti urbanistici.
I divieti contenuti nel decreto non sono altro che la puntualizzazione di divieti generali già contenuti nella Legge regionale n. 2/1977 così come dicasi per l'obbligo (punto 7 del decreto) dei Comuni di adeguarsi alle prescrizioni del decreto stesso e poiché il territorio ricompreso nel perimetro del parco è assoggettato a disciplina urbanistica nei PRG dei Comuni interessati ne discende che per esso vale la disciplina generale di tali strumenti salvo ovviamente i casi dei divieti specifici i quali prevalgono, per espressa disposizione di legge, sugli strumenti urbanistici stessi.
Per tali motivi si ritiene che la Regione in questa sede non debba predisporre norme tecniche di attuazione prevedenti le attività ammesse;

b) per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 2) si sottolinea la necessità di mantenere il nulla-osta del Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega in quanto rimanendo la titolarità degli strumenti urbanistici ai Comuni interessati, occorre garantire anche per il futuro la specificità dell'assoggettamento del territorio di cui trattasi a regime di parco; tale garanzia può essere adeguatamente assicurata solo con un provvedimento di natura vincolativa quale appunto il nulla-osta, mentre non potrebbero conseguirsi tali effetti ripiegando su di un parere non vincolante ancorché obbligatorio;

c) in merito alle osservazioni di cui al punto 3) va rilevato innanzitutto che il decreto istitutivo prevede la redazione di «un piano pluriennale di manutenzione, riconversione e restauro ambientale delle aree ricomprese nel parco, con particolare riferimento ai comparti boschivi» e non un piano particolareggiato di iniziativa pubblica come erroneamente indicato dal Comune;
per quanto attiene il mancato adempimento a tale prescrizione non si ravvisa la necessita che il decreto istitutivo preveda termini e modi per l'esercizio del potere sostitutivo potendosi e dovendosi tale problema risolvere in base ai principi generali vigenti in materia di controllo sugli atti degli Enti locali ed in particolare in base all'art. 59 ultimo comma della Legge 10 febbraio 1953 n. 62;

d) per quanto riguarda il punto 4) si osserva che l'area del parco comunale F. Nevicati fa parte integrante del parco naturale dei Boschi di Carrega in quanto si collega direttamente col complesso dei Boschi e ne contiene alcune specifiche caratteristiche; sarebbe pertanto incongruente anche dal punto di vista naturalistico e paesaggistico lo stralcio di tale porzione dal perimetro del parco; tuttavia si ritiene di accogliere la proposta del Comune di Collecchio di curare direttamente la gestione di questa parte del parco naturale anche in considerazione del fatto che già attualmente su quest'area è istituito un parco comunale; peraltro tale gestione dovrà essere svolta con la sovrintendenza del Comitato tecnico-scientifico di cui al punto 6) del decreto istitutivo;

e) per quanto riguarda il punto 5), premesso che il Comune di Collecchio riconosce che non esistono, nel decreto istitutivo del parco, norme contrastanti con gli attuali strumenti urbanistici, si osserva che eventuali questioni che dovessero insorgere in conseguenza di future modifiche degli strumenti urbanistici comunali potranno essere esaminate e risolte in quella sede, nel rispetto peraltro delle normative generali contenute nel decreto istitutivo stesso;

f) per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 6), si riconosce che l'area limitrofa alla cascina di Montecoppe Nord, essendo la stessa già edificata ed avulsa dal contesto del parco, possa essere esclusa dal perimetro del parco; mentre per l'altra area, contigua al parco Nevicati, pur essendo la stessa in parte edificata, tuttavia non si ritiene di doverla escludere data la sua ubicazione nel contesto del parco stesso;

g) in merito, infine, all'osservazione di cui al punto 7) si osserva che il decreto istitutivo del parco nulla influisce per quanto riguarda il vincolo idrogeologico cui possono essere interessate alcune parti del territorio che rimangono pertanto assoggettate a tale vincolo; l'osservazione è pertanto non pertinente;

ritenuto altresì di non dover accogliere l'osservazione formulata dal Comune di Sala Baganza in quanto la stessa non porta alcuna motivazione a supporto della richiesta di stralcio dell'area in questione la quale rappresenta invece una fascia di protezione del tutto indispensabile per la integrità del complesso boscato;

ritenuto infine che le osservazioni presentate dal geom. Tragni si incentrano su dati, elementi e problemi che niente hanno a che vedere con la costituzione del parco sia per quanto riguarda la normativa, sia per quanto riguarda la perimetrazione. Dette osservazioni attinenti a questioni aperte col Comune di Sala Baganza sfuggono a qualsiasi apprezzamento che possa essere fatto in questa sede; pertanto le osservazioni del geom. Tragni non possono essere prese in considerazione;

visto l'art. 24, penultimo comma, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna approvato con Legge 22 maggio 1971 n. 342;

visto l'art. 5, ultimo comma, della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2;

a voti unanimi e segreti delibera

di proporre al Consiglio regionale di decidere nei modi seguenti le osservazioni presentate al decreto di istituzione del parco naturale dei Boschi di Carrega:

1) di respingere le osservazioni presentate dal Comune di Sala Baganza e dal geom. Tragni per i motivi indicati in narrativa;

2) di respingere le osservazioni presentate dal Comune di Collecchio di cui ai punti 1), 2), 3), 5), 7) della narrativa per i motivi ivi esposti;

3) di accogliere parzialmente e limitatamente a quanto esposto in narrativa le osservazioni e proposte avanzate dal Comune di Collecchio di cui ai punti 4) e 6);

4) di modificare conseguentemente il decreto istitutivo del parco n. 136 prot. n. 2717 in data 2 marzo 1982 nei seguenti punti:

a) la planimetria originale è integrata dalla ulteriore planimetria in scala 1:5.000 acquisita agli atti e controfirmata dal Presidente della Giunta regionale;

b) la descrizione dei confini riportata al punto 1), secondo capoverso del suddetto decreto n. 136/1982 è sostituita dalla seguente:

«Si percorre detta strada per un tratto di circa 200 metri,

indi si piega verso Nord-Est costeggiando il confine Sud-Est della Zona industriale di Collecchio, fino all'imbocco della strada comunale della Ripa e lungo quella fino all'incrocio con il Canale di Collecchio che si segue fino a riprendere nuovamente la strada comunale delle Valli, che si lascia per riprendere il Canale di Collecchio, che si lascia poi per seguire il confine della Cascina Montecoppe Nord in direzione Sud-Est ed il torrente Manubiola in direzione Sud per un tratto di 150 metri dopo di che, con una deviazione in direzione Est, si ritorna alla strada provinciale Sala Baganza/Collecchio»;

5) il punto 6) del decreto n. 136 prima citato viene così sostituito:

«la gestione del parco ad esclusione della parte riguardante il parco comunale Nevicati (individuabile nella planimetria integrativa di cui sub a) mediante apposita simbologia) è affidata al Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega che dovrà a tal fine avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico comprendente esperti nelle varie discipline naturalistiche; la gestione del parco Nevicati è affidata al Comune di Collecchio che dovrà per tale incombenza parimenti avvalersi del citato Comitato tecnico-scientifico».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 1982, n. 136

Istituzione del Parco Naturale dei « Boschi di Carrega ». (Parma)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

premesso che in base all'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 possono venire individuate, mediante idonea perimetrazione cartografica, aree destinate a riserva naturale o a parco naturale;

richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 22 aprile 1980 n. 2810 - programma di interventi per la costituzione di parchi e riserve naturali nel territorio regionale — con la quale, fra l'altro, è stato dato incarico al Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega di attuare il parco naturale dei Boschi di Carrega ed è stato assegnato, a tale scopo, il contributo di L. 493.000.000 per l'acquisizione di parte dell'area dei Boschi in oggetto;

dato atto:
— che il suddetto Consorzio ha già allestito gli atti preliminari all'istituzione del parco;
— che l'area in questione è già stata acquistata dal Consorzio e che pertanto il contributo regionale è stato erogato per intero;

vista la deliberazione 25 maggio 1981 n. 5 con la quale il Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega propone al Consiglio regionale l'istituzione del parco in oggetto;

visti gli atti tecnico-amministrativi allegati a tale deliberazione formati da: planimetria catastale in scala 1:5.000 riportante la proposta di perimetrazione del parco dei Boschi di Carrega, corredata dal prontuario delle partite catastali; descrizione dettagliata del perimetro del parco; carta tecnica regionale in scala 1:10.000 riportante la proposta di zonizzazione del parco; proposta di normativa;

visto il parere n. 1 espresso dal Comitato Consultivo regionale per la conservazione della natura nella seduta del 15 giugno 1981;

su conforme deliberazione del Consiglio regionale n. 895 del 2 dicembre 1981, esaminata senza rilievi dalla CCARER in data 21.12.1981 prot. 12187/8818;

decreta:

1) è istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 il Parco Naturale Regionale dei Boschi di Carrega dell'estensione di 1.000 ha circa, ricompreso nei Comuni di Collecchio e Sala Baganza (in provincia di Parma), individuato nella planimetria in scala 1:5.000 acquisita agli atti e controfirmata dal Presidente della Giunta regionale, avente i confini appresso descritti:

« Dalla progressiva km. 2+600 circa della strada provinciale Sala Baganza/Collecchio e lungo questa verso sud fino ad incontrare la via Romitaggio (Sala Baganza) lungo la quale, per un primo tratto in direzione ovest (Case Schizzati) e quindi in direzione sud, si interseca la strada comunale Sala Baganza/Talignano in località Rocca. Si prosegue quindi verso la strada comunale di Maiatico. che ha origine nei pressi, e lungo di essa fino in località la Masòn, donde si piega verso la strada vicinale della Bovaia, fino all'innesto con la strada di accesso alla Casa Chizzola, percorsi sulla quale circa 300 metri si devia verso ovesta lungo il rio delle Borre, così da incontrare il rio Solvara. Lungo il rio Solvara in direzione nord fino a ritrovare la strada comunale Neviano dei Rossi e seguendo la stessa, sino ad arrivare a valle dell'abitato di Pontescodogna dove, dopo un brevissimo tratto nel torrente Scodogna si percorre, con direzione nord-est, la S.S. n. 62 della Cisa fino ad incontrare la strada comunale del Conventino (Collecchio).

Si percorre detta strada per un tratto di circa 200 metri, indi si piega verso nord-est costeggiando il confine sud-est della Zona industriale di Collecchio, fino all'imbocco della strada comunale della Ripa e lungo quella fino all'incrocio con il Canale di Collecchio che si segue fino a riprendere nuovamente la strada comunale delle Valli, che si lascia poi per seguire il confine della Cascina Montecoppe Nord in direzione sud-sud est ed il torrente Manubiola in direzione sud per un tratto di 150 metri dopo di che, con una deviazione in direzione est, si ritorna alla strada provinciale Sala Baganza/Collecchio. »; i confini del parco dovranno essere delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta: « Regione Emilia Romagna — Parco naturale dei Boschi di Carrega »;

2) le finalità dell'istituzione del parco naturale dei Boschi di Carrega sono le seguenti:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico-artistiche della zona, anche in funzione dell'uso sociale di tali valori;

b) organizzare il territorio per la funzione a fini scientifici, culturali, didattici e ricreativi;

c) promuovere e valorizzare quelle attività di manutenzione, riconversione e restauro forestale atte al mantenimento dell'equilibrio naturale dei boschi;

3) è approvata la suddivisione del parco naturale dei Boschi di Carrega nelle seguenti quattro zone così come individuate nella suddetta planimetria: zona di riserva speciale, zona di riserva naturale parziale, zona a parco naturale, zona di protezione:

Zone di riserva speciale

Sono zone di riserva speciale quelle zone, indicate con apposita simbologia, destinate a conservare un insieme di fatti che abbiano un valore scientifico, naturalistico, storico, educativo.

Zone di riserva naturale parziale

Sono zone di riserva naturale parziale quelle zone, indicate con apposita simbologia, destinate alla conservazione e protezione di un insieme di elementi ben definiti relativi al suolo alla flora e alla fauna.

Zone a parco naturale

Sono zone a parco naturale quelle zone, indicate con apposita simbologia, istituite sia con lo scopo preminente di proteggere il Parco dei Boschi di Carrega, sia per garantire la fruizione pubblica di un patrimonio di particolare interesse nel rispetto dei principi generali della protezione.

Nelle tre zone suddette è vietato:

a) aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche;

b) esercitare l'attività venatoria in qualsiasi forma ed ogni tipo di cattura di animali raccogliere e distruggere uova, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni naturali;

c) alterare le condizioni naturali e l'aspetto esteriore dei luoghi oggetto di tutela paesistica ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali come previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2;

e) abbattere e comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico e paesaggistico;

f) asportare rocce, minerali, terriccio, muscio e fossili;

g) costruire nuove strade ed ampliare quelle esistenti;

h) effettuare ogni attività edificatoria, anche in forma precaria, che non sia di recupero dell'esistente, a norma della L.R. 29 marzo 1980 n. 23, art. 36, punti A1) e A2);

i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

l) abbandonare rifiuti ed accendere fuochi;

m) aprire campeggi non autorizzati o attendarsi in modo permanente o sostare con roulotte, camper, carovana, ecc.;

n) introdurre nuove specie animali e vegetali senza il permesso degli organi di gestione del parco;

o) introdurre al pascolo capre, ovini, bovini, equini e suini;

p) esercitare la pesca in qualsiasi forma, salvo le specifiche autorizzazioni che dovranno tenere conto dell'attuale situazione;

q) l'uso dei bioscidi nelle zone sopra indicate è consentito dietro autorizzazione del Consorzio di gestione, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico di cui al successivo punto 6.

Nelle zone a parco naturale sono ammesse opere pubbliche strettamente funzionali alla natura e destinazione dell'area in conformità a quanto previsto dalla legge 24 gennaio 1977 n. 2.

Zone di protezione

Sono zone di protezione quelle zone, indicate con apposita simbologia, istituite con lo scopo di assicurare che le misure protettive dettate per le restanti zone del Parco dei Boschi di Carrega conseguano la loro efficacia.

In dette zone l'attività umana potrà essere in parte ammessa sotto controllo e con le limitazioni di cui ai successivi commi.

È in ogni caso vietato:

a) aprire e coltivare cave, effettuare attività di sbancamento e movimento di terra, aprire e mantenere discariche;

b) esercitare l'attività venatoria in qualsiasi forma ed ogni tipo di cattura di animali raccogliere e distruggere uova, fatti salvi gli eventuali interventi tecnici finalizzati a garantire le condizioni naturali;

c) realizzare nuovi insediamenti residenziali e turistici;

d) realizzare nuovi insediamenti produttivi industriali e commerciali;

e) realizzare nuovi allevamenti industriali, stalle sociali e caseifici.

Sono ammesse nelle stesse zone sugli edifici esistenti previo nulla-osta del Consorzio dei Boschi di Carrega e previa concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, interventi di:

— ordinaria e straordinaria manutenzione ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge 7 dicembre 1978 n. 47;

— restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo tipo A e tipo B, ai sensi dell'art. 36 della legge 7 dicembre 1978 n. 47.

Nelle zone suddette sono ammessi interventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, posti in essere dai soggetti di cui al medesimo art. 40, con esclusione comunque dei nuovi allevamenti industriali, stalle sociali e caseifici e previo nulla-osta del Consorzio dei Boschi di Carrega che, nel rispetto delle esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, verificherà la compatibilità degli interventi con le finalità di protezione e tutela della zona.

5) La destinazione a parco naturale della zona individuata ha la durata di 99 anni, prorogabile alla scadenza;

6) la gestione del parco è affidata al Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega, invitando detto Ente ad avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni, di un comitato tecnico-scientifico comprendente esperti delle varie discipline naturalistiche;

7) ogni disposizione o norma urbanistico-edilizia comunale vigente che risulti in contrasto con il presente provvedimento è sospesa in attesa dell'adeguamento comunale sensi dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2;

8) ogni attività che comporti trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio del parco dei Boschi di Carrega è soggetta al preventivo nulla-osta del consorzio, ferme restando le competenze esclusive del Comune interessato, in materia di concessione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10;

9) entro un anno dall'istituzione del parco il Consorzio per la zona dei Boschi di Carrega deve elaborare, sentiti i Comuni interessati, un piano pluriennale di manutenzione, riconversione e restauro ambientale delle aree ricomprese nel parco con particolare riferimento ai comparti boschivi.

Detto piano pluriennale prevede: gli interventi che si intendono realizzare nell'arco temporale stabilito dal piano, le zone investite da detti interventi, gli strumenti di attuazione ed i metodi di intervento.

Il piano pluriennale è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura;

10) per le violazioni alle normative di cui al presente provvedimento si applicano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 24 gennaio 1977 n. 2, nonché le disposizioni di polizia locale già contenuti in regolamenti comunali ovvero appositamente emanate dal Consorzio o dai singoli Comuni consorziati.

La vigilanza del parco regionale dei Boschi di Carrega è affidata oltreché al personale di sorveglianza alle dipendenze del Consorzio per la zona dei Bochi di Carrega agli agenti di polizia giudiziaria, agli organi di vigilanza e di polizia locale nonché agli agenti giurati di cui all'art. 14 della stessa legge regionale;

11) a norma dell'art. 5 - nono e decimo comma della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 - i privati e gli Enti interessati alle prescrizioni immediatamente vincolanti contenute nel presente decreto possono presentare le loro osservazioni e proposte, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso che verrà effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione, presso le sedi dei comitati comprensoriali Bassa Parma Est e Appennino Parma Est nonché presso le sedi del Consorzio intercomunale per la zona dei Boschi di Carrega e dei Comuni che ne fanno parte;

12) dette osservazioni e proposte possono essere presentate alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo via dei Mille n. 21 Bologna - o presso le sedi degli organi ed Enti indicati al punto 11.

Bologna, 2 marzo 1982

IL PRESIDENTE
LANFRANCO TURCI

Nota redazionale - *L'Assessorato all'Ambiente - Difesa del Suolo comunica che, per mero errore di battitura, la numerazione interna al decreto di cui sopra, passa dal n. 3 al n. 5 senza omissioni dal testo originale.*